

NOTA INFORMATIVA

DA OLTRE UN SECOLO L'ONAOSI ASSISTE NEGLI STUDI GLI ORFANI DEI MEDICI CHIRURGHI, ODONTOIATRI, FARMACISTI E MEDICI VETERINARI CONTRIBUENTI ONAOSI. UGUALMENTE, L'ONAOSI ASSISTE I FIGLI DEI SANITARI PERMANENTEMENTE INABILI E DEI SANITARI CHE HANNO VERSATO ALMENO TRENTA ANNI DI CONTRIBUTI.

Le prestazioni in favore degli assistiti sono: **a)** ammissione gratuita nel Collegio Unico in Perugia, nel Collegio di Merito La Sapienza in Perugia e nei Centri Formativi in Bologna, Messina, Napoli, Padova, Pavia, Torino e Milano, **b)** contributi in denaro di importo legato all'ordine di studi seguito. (*E' prevista inoltre un'integrazione assistenziale in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare: per dettagli consultare il vademecum sul sito www.onaosi.it*), **c)** interventi per la formazione, **d)** interventi speciali a favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, **e)** interventi a favore dei figli di contribuenti in situazioni di grave e documentata difficoltà economica, **f)** interventi a favore di contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale. A condizioni regolamentate possono accedere a pagamento ai servizi della Fondazione i figli di contribuenti in atto (ospitalità in Convitto, Collegio, Centri Formativi), gli stessi contribuenti e loro coniugi (Centri Vacanza). Per maggiori informazioni consultare il sito www.onaosi.it. Per chiarimenti su prestazioni e servizi ONAOSI è possibile rivolgersi al Servizio Sociale di Perugia (075/5869511), Bari (080/5235630), Bologna (051/6158301), Messina (090/359433), Napoli (> Perugia 075/5869268), Padova (049/8714980), Roma (366/6528880) e Torino (011/5290602).

Stralcio dello Statuto Onaosi (Decreto Interministeriale del 16/11/2017)

Art. 1 (Denominazione)

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 1, Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI, con sede in Perugia.
2. La Fondazione è ente senza scopo di lucro e ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile.
3. La Fondazione è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, di cui alla Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 (Scopi)

1. L'attività della Fondazione ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, siano essi figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti (di seguito denominati orfani), di medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, contribuenti obbligatori o volontari, ai sensi del successivo art. 5, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.
2. La Fondazione eroga le prestazioni previste al comma precedente anche in favore di figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, nei casi previsti dall'art. 6 dello Statuto.
3. Nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con apposito regolamento, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Fondazione eroga prestazioni:
 - a) ai figli del contribuente vivente, il quale si trovi in situazioni di grave e documentata difficoltà economica;
 - b) ai figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario nel caso di grave e documentata difficoltà economica;
 - c) ai contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale al fine del loro recupero lavorativo.
 - d) ai contribuenti disabili con invalidità civile superiore al 74% e ai figli disabili dei contribuenti con analoga percentuale minima di invalidità civile;
 - e) ai pensionati non autosufficienti in difficoltà economica ancorché usufruiscano di altre tutele previdenziali.
 La Fondazione può, inoltre, erogare prestazioni assistenziali ai contribuenti disabili e agli ex contribuenti, se indigenti secondo criteri e modalità stabiliti con apposito Regolamento, qualora essi non usufruiscano in concreto di prestazioni erogate da altri Enti allo stesso titolo.
4. I figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi possono fruire, a pagamento, delle prestazioni e dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. La Fondazione pone in essere tutte le attività, anche a carattere strumentale, accessorio e comunque connesso, necessarie e utili al migliore perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi.

QUOTE ONAOSI ANNO 2024

(Commisurate a reddito e anzianità di iscrizione all'Ordine Professionale al 31/12/2023)

REDDITO COMPLESSIVO	ISCRITTI DA OLTRE 5 ANNI	ISCRITTI FINO A 5 ANNI
SUPERIORE A € 60.000	€ 227,90	€ 227,90
SUPERIORE A € 40.000 E INFERIORE/UGUALE A € 60.000	€ 209,70	€ 209,70
SUPERIORE A € 20.000 E INFERIORE/UGUALE A € 40.000	€ 164,50	€ 101,50
INFERIORE/UGUALE A € 20.000	€ 52,60	€ 33,80